



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 16 maggio 2018, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo, relatore est.
Avv. Achille Reali	Membro effettivo

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sul ricorso datato 10 febbraio 2018 proposto dal Sig. Davide Novati, in qualità di tesserato della Sezione TSN di Como, avverso la delibera del Consiglio Direttivo della predetta Sezione adottata in data 24 gennaio 2018, con la quale veniva rigettata la domanda di rinnovo del tesseramento.

FATTO

- Con ricorso del 10 febbraio 2018 il Sig. Davide Novati ha impugnato la delibera adottata, ex art. 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni, dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Como in data 24 gennaio 2018 di "diniego di iscrizione", allo stesso comunicata - ma non allegata - con racc. a.r. del 26 gennaio 2017 (*rectius* 2018) a firma del Presidente del TSN di Como, Francesco Gaielli.

Il ricorrente premetteva in fatto: 1) di essere iscritto al TSN di Como dal 18/09/2012 e di aver rivestito le cariche di consigliere e vice presidente dal luglio 2016 fino al 20 dicembre 2017; 2) di essersi dimesso da dette cariche per motivi personali e "rinnovato" la quota associativa al TSN di Como "nonostante non condividessi la politica associativa del consiglio direttivo"; 3) che "le diversità di vedute e le successive incomprensioni, hanno portato il Tsn di Como ad adottare una delibera (...) che ha revocato la mia iscrizione". Contestava la legittimità della delibera adottata dal Consiglio Direttivo e i fatti allo stesso contestati, per come riportati nella nota a firma del Presidente del 26 gennaio 2018 (testualmente, da detta nota: "Il Consiglio Direttivo della Sezione (...) reso edotto della Sua richiesta di iscrizione in qualità di associato da altra Sezione, in considerazione del procedimento disciplinare a Suo carico, pendente presso la Procura, considerati gli atti di proselitismo avvenuti prima e dopo le citate dimissioni, rivolti ripetutamente ai tiratori della Sezione affinché si iscrivessero ad altra Sezione, preso atto delle motivazioni verbalmente esposte all'atto della consegna delle dimissioni da Consigliere e Vicepresidente seguite dall'immediata iscrizione presso altra Sezione, richiamate le norme statutarie che regolano l'ammissione degli iscritti e constatato che gli atti contrari all'interesse della Sezione proseguono anche attualmente, ha deliberato di opporre il diniego alla Sua richiesta di associazione"). In ordine alle motivazioni emergenti da detta nota, il ricorrente evidenziava: "Le motivazioni che hanno portato il Tsn a questo diniego, in sintesi, sono due: a) Vi sarebbe a mio carico, presso la Procura Federale UITA, un procedimento disciplinare per una presunta gara svoltasi senza autorizzazione del Consiglio; b) Avere cercato di portare via alcuni atleti del Tsn di Como. In merito al primo punto sottolineo che, a quanto mi è dato sapere, il procedimento è a carico di altra persona (cui non è stata negata l'iscrizione per l'anno 2018) e non nei confronti del sottoscritto; il quale è citato in modo marginale per la sua sola presenza ma totalmente estraneo all'organizzazione dell'evento. In secondo luogo, non ho mai spinto alcun atleta di Como ad iscriversi altrove, ma ho semmai solo manifestato il mio disagio per le incomprensioni avute con il Presidente e il Consiglio e comunicato le condizioni che mi sono state offerte dal Tsn di Breno per diventare un loro tiratore (...). Ho comunicato la mia volontà di



allontanarmi come atleta, conservando comunque l'iscrizione al Tsn di Como per non perdere contatti e amici". Evidenziava, ancora, quale ulteriore profilo di illegittimità dell'impugnata delibera, che "il proboviro (regolarmente iscritto c/o il Tsn Como per l'anno 2018) non è stato nemmeno messo al corrente di questa decisione, nonostante solo a lui spettava il decretare una sentenza simile, non di certo, al consiglio, come previsto dallo statuto" e concludeva chiedendo la "revoca del diniego di iscrizione" al TSN di Como.

- Con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia, il Sig. Davide Novati veniva ritualmente convocato innanzi a questa Commissione per la seduta del 28 marzo 2018.

- In data 14 marzo 2018 il ricorrente trasmetteva a codesta Commissione, per il tramite dell'Ufficio Giuridico-Istituzionale UITA, memoria integrativa con relativi allegati (dichiarazione di impossibilità a presenziare all'udienza del 28 marzo 2018; lista testi con indicazione delle circostanze oggetto di prova testimoniale; n. 2 attestazioni della Sezione TSN di Como relative ad abbonamento annuale del Novati nella propria specialità di tiro e pagamento del rinnovo del tesseramento per l'anno 2018), nella quale reiterava le richieste già formulate in sede di ricorso, precisando ulteriori profili di illegittimità della delibera impugnata e non correttezza dell'operato del Consiglio Direttivo. Nello specifico, eccepiva, preliminarmente: *"Da un punto di vista formale rilevo come non sia stata allegata, alla lettera che ho ricevuto dal T.S.N. Como datata 26 gennaio u.s. (non 2017 come erroneamente scritto, ma 2018), la delibera con cui il Consiglio Direttivo, in data 24 gennaio u.s. (...) mi ha revocato l'iscrizione regolarmente sottoscritta in data 21 gennaio u.s.";* rilevava, in merito, che *"La mancata allegazione della delibera adottata dal Consiglio Direttivo mi impedisce non solo di verificare la correttezza formale della decisione adottata (...), ma anche di comprendere quali norme dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale o del Regolamento di Giustizia io abbia violato",* nonché *"di verificare se il provvedimento di diniego al rinnovo della mia iscrizione sia stato convalidato o meno (entro le 24 ore) dal Proboviro ai sensi dell'art. 3, comma 6, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale".*

Contestava, altresì, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 25, commi 8 e 9, dello Statuto delle Sezioni, tali da legittimare il diniego operato dal Consiglio Direttivo, nonché il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, di detto Statuto e dall'art. 5 del Regolamento di Giustizia, evidenziando che detta ultima disposizione non prevede la sanzione del *"diniego del rinnovo dell'iscrizione"*. In merito alle motivazioni indicate nella nota a firma del Presidente del 24 gennaio 2018 (di comunicazione della delibera impugnata ed allegata al ricorso), ribadiva quanto già dedotto in sede di ricorso, in ordine alla non veridicità dei fatti contestati, esponendo una serie di circostanze (descritte a pag. 2 e 3 della memoria integrativa) a motivo della decisione assunta dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Como ed adottata, a dire del ricorrente, *"al mero scopo di non aver un interlocutore scomodo"*.

Con nota separata - allegata alla predetta memoria integrativa - il ricorrente formulava richiesta di prova testimoniale dei Sig.ri Claudio Bonfanti e Marco Caglio (quest'ultimo proboviro della Sezione) sulle circostanze di fatto ivi indicate.

- All'udienza del 28 marzo 2018 l'avv. Silvana Panzera, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto del presente ricorso. Non era presente il ricorrente, impossibilitato a presenziare come da comunicazione del 14 marzo 2018 allegata alla memoria integrativa depositata in pari data che veniva acquisita dalla Commissione.

La Commissione, all'esito della camera di consiglio, riservato ogni provvedimento sulle istanze istruttorie formulate dal ricorrente, disponeva, ai sensi dell'art. 21, lett. a) comma 8 del Regolamento di Giustizia UITA, l'acquisizione di: 1) copia integrale della delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Como in data 24 gennaio 2018; 2) informazioni inerenti il procedimento disciplinare pendente presso la Procura Federale UITA nei confronti del sig. Davide Novati, come richiamato nella comunicazione a firma del Presidente della Sezione TSN di Como, Francesco Gaielli, datata 20 gennaio 2017 (*rectius* 2018); 3) informazioni in ordine all'avvenuta trasmissione della predetta delibera al Collegio dei Proboviri/Proboviro



sezionale in carica, ai sensi dell'art. 3 comma 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, ed in caso affermativo l'acquisizione della relativa documentazione attestante detto inoltra.

Il procedimento veniva rinviato per eventuale discussione all'udienza del 16 maggio 2018, con termine per il ricorrente sino alla data dell'8 maggio 2018 per il deposito di memorie difensive.

- Con pec del 10 aprile 2018 il Presidente della Sezione TSN di Como inviava a questa Commissione, per il tramite dell'Ufficio Giuridico-Istituzionale UITA, il verbale della seduta del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Como del 24 gennaio 2018 (dal citato verbale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Dimissioni Novati": *"Vengono esaminate le dimissioni di Novati ed i fatti susseguiti; le motivazioni espresse verbalmente all'atto delle dimissioni sono state la mancanza di tempo, dovuta a gravi motivi familiari e di lavoro, con la conseguente impossibilità di adeguati allenamenti e quindi della partecipazione alla stagione agonistica. Nonostante i motivi addotti, il giorno 2 di gennaio risultava tesserato come tiratore presso la Sezione di Breno e pochi giorni dopo chiedeva l'associazione alla nostra Sezione. Preso atto di questa ingiustificabile condotta, constatati gli atti di proselitismi rivolti a nostri tiratori affinché abbandonassero la Sezione ed i ripetuti commenti e critiche infondate diffuse al fine di portare discredito alla Sezione ed ai suoi organi Direttivi, fatti avvenuti sia prima che immediatamente dopo le dimissioni, comportamento quindi lesivo dell'onorabilità e degli interessi della Sezione, tenendo anche conto del procedimento disciplinare a suo carico pendente presso la Procura Federale, con l'eventuale conseguente provvedimento, viene deciso all'unanimità, in base a quanto previsto nello Statuto al punto 1 dell'art. 3, di opporre diniego alla richiesta di associazione di Novati"*).

Veniva, altresì, trasmessa nota a firma del Presidente del TSN di Como del 10 aprile 2018, nella quale venivano fornite le seguenti precisazioni in relazione a quanto disposto da codesta Commissione al punto 3) del verbale del 28 marzo 2018: *"Il Proboviro della Sezione è il sig. Marco Caglio. A carico del suddetto (...) è pendente un procedimento disciplinare presso la Procura Federale. Nello stesso procedimento viene chiesta una valutazione, inerente lo stesso accadimento, sulla condotta corresponsabile del sig. Davide Novati. (...). La carica di Proboviro è **virtualmente vacante** in attesa della pronuncia della Procura. Tutto ciò premesso, ho ritenuto, a causa di un evidente conflitto di interessi, inappropriata la trasmissione degli atti al Proboviro Sezionale"*.

- In data 4 maggio 2018 il ricorrente trasmetteva, a mezzo dell'Ufficio Giuridico-Istituzionale UITA, memoria autorizzata e relativi allegati. In ordine alla documentazione prodotta dal TSN di Como, rilevava, preliminarmente, che dalla stessa nota a firma del Presidente della Sezione del 10 aprile 2018 si conferma la mancata comunicazione al Proboviro della delibera impugnata ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 6, Statuto delle Sezioni TSN, evidenziando come *"pretestuosa"* l'affermazione ivi contenuta (*"la carica di Proboviro è virtualmente vacante"*), in assenza *"di specifici provvedimenti ad hoc"*. Contestava, ancora, come pretestuoso anche il motivo - *"evidente conflitto di interessi"* - dedotto in detta nota a giustificazione della mancata trasmissione al Proboviro della delibera di diniego, evidenziando sul punto che, a norma di Statuto delle Sezioni TSN (art. 30, comma 9), *"la discrezionalità nel valutare un eventuale e potenziale conflitto di interessi, per Statuto, spettava al Proboviro o, tutt'al più, al sottoscritto (...) e non già al Presidente o al Consiglio Direttivo del T.S.N. di Como che poteva essere investito solo incidentalmente"*.

In merito alle motivazioni contenute nella delibera impugnata, il ricorrente contestava nuovamente di aver posto in essere atti di proselitismo, rilevando altresì la genericità dei fatti contestati. Evidenziava, inoltre: *"per quanto riguarda il presunto procedimento pendente presso la Procura Federale (...) il T.S.N. di Como, fino ad una (eventuale) decisione negativa, non avrebbe potuto negarmi il rinnovo dell'iscrizione, sempre ammesso e non concesso che io abbia avuto nella vicenda un qualche ruolo di rilievo e che detta mia condotta abbia una qualche rilevanza antistatutaria ad oggi non dimostrata"*; ed ancora, *"non ritengo che si possa ascrivere, a mio carico, alcuna condotta lesiva dell'onorabilità e degli interessi della Sezione"*.

Rappresentava, infine, di non essere in possesso di documentazione relativa al procedimento disciplinare pendente presso la Procura Federale di cui si fa menzione nella delibera impugnata nonché nella nota di comunicazione di detta delibera; sempre in sede di memoria autorizzata dava atto, in merito a detto



procedimento, della comunicazione del 16 aprile 2018, inviata dall'Ufficio Giuridico-Istituzionale UITTS al ricorrente, allegata a detta memorie e nella quale si chiarisce che *"tale documentazione non è accessibile all'interessato finché la Procura Federale (...) non comunichi al medesimo l'avvio del procedimento"*.

Anche in sede di memoria autorizzata il ricorrente reiterava le richieste, anche istruttorie, formulate nei precedenti scritti difensivi.

- All'udienza del 16 maggio 2018, la Commissione procedeva all'acquisizione della memoria autorizzata del ricorrente depositata in data 4 maggio 2018 con relativi allegati, tra cui la giustificazione del medesimo di impossibilità a presenziare a detta udienza, nonché della documentazione trasmessa dal TSN di Como con pec del 10 aprile 2018 (nota a firma del Presidente della Sezione TSN di Como in pari data di riscontro alla richiesta di informazioni di cui al punto 3 del verbale d'udienza de 28 marzo 2018 e copia della delibera del Consiglio Direttivo della Sezione del TSN di Como del 24 gennaio 2018).

La Commissione, previo rigetto delle istanze istruttorie poiché ritenute irrilevanti ai fini della decisione, dopo ampia discussione, procedeva alla lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

Dall'esame della documentazione in atti emerge che il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018 alla Sezione TSN di Como presentata dal ricorrente è stato adottato dal Consiglio Direttivo con la delibera del 24 gennaio 2018 in evidente violazione delle norme del vigente Statuto delle Sezioni TSN.

Preliminarmente, si rileva che detto provvedimento non è mai stato formalmente comunicato al ricorrente, il quale solo nella presente sede ha avuto cognizione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Como nella seduta del 24 gennaio 2018 e svolgere le proprie difese. Dall'esame della nota a firma del Presidente della Sezione ad oggetto "Diniego di iscrizione" (all. ricorso), nonché dal predetto verbale del Consiglio Direttivo, si evince che il provvedimento impugnato è stato adottato *"in base a quanto previsto nello Statuto al punto 1 dell'art. 3"* dello Statuto (cfr. verbale del 24 gennaio 2018); a tal riguardo, anche in ragione di quanto dedotto dal ricorrente nella memoria integrativa e successiva memoria autorizzata, è bene esaminare il quadro normativo che disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione alle Sezioni di Tiro a Segno.

L'art. 3 dello Statuto delle Sezioni, intitolato *"Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione"*, al comma 5, precisa che *"Tutti coloro che intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo (...). La domanda di ammissione ad iscritto è annuale e, pertanto, può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto"*.



Nel seguente comma 6 dello stesso art. 3 è stabilito che *“L’iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento”*.

Il successivo comma 11 del medesimo articolo chiarisce che *“L’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento all’UITA entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4”*.

Dall’esame congiunto delle trascritte previsioni si desume – come peraltro costantemente affermato da questa Commissione in precedenti decisioni - che la *“domanda di ammissione a socio volontario”* è riferibile alla prima iscrizione e non anche alla diversa ipotesi di *“rinnovo”* dell’iscrizione e ciò in virtù del chiaro tenore letterale del comma 5 dell’art. 3 (*“Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo”*); iscrizione che una volta effettuata ha carattere continuativo e si rinnova di anno in anno attraverso il pagamento della quota.

Nel caso di specie il ricorrente risultava essere già socio della Sezione TSN di Como sin dal 18 settembre 2012, ricoprendo anche la carica di Consigliere e Vicepresidente dal luglio 2016 al dicembre 2017 e di aver provveduto a versare la relativa quota entro il termine prescritto dal predetto comma 11 dell’art. 3 (cfr. alla memoria integrativa).

Emerge, quindi, nella fattispecie in esame un uso improprio (*rectius*, non legittimo) dell’art. 3, comma 6 dello Statuto delle Sezioni, avendo dovuto semmai applicarsi l’art. 25, commi 8 e 9, il quale attribuisce al Presidente della Sezione il potere di sospendere l’iscritto in via cautelare, sempre che sussistano fondati motivi, per una durata massima di 30 giorni, dandone tempestiva e formale comunicazione all’UITA, oppure, in alternativa denunciare i fatti riguardanti la condotta del ricorrente direttamente alla Procura Federale; analoga facoltà è prevista per il Consiglio Direttivo dall’art. 27, lett. l) del citato Statuto (*“segnalare al Collegio dei Probiviri o al Proboviro (ove istituito) o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari”*).

Peraltro, dallo stesso verbale del 24 gennaio 2018 del Consiglio Direttivo emerge che oggetto di discussione non era la domanda di *“associazione”* del Novati ma le sue dimissioni (punto 1 all’ordine del giorno); così come, sempre dallo stesso verbale, si evince che il diniego alla richiesta di *“associazione”* del Novati è stata motivata anche in ragione *“del procedimento disciplinare a suo carico pendente presso la Procura Federale, con l’eventuale conseguente provvedimento”*; procedimento disciplinare che, come emerso in giudizio, sarebbe a carico del Proboviro della Sezione e nell’ambito del quale sarebbe stata chiesta dal TSN di Como



“una valutazione, inerente, lo stesso accadimento, sulla condotta corresponsabile del sig. Novati” (in tal senso, le precisazioni fornite dal Presidente della Sezione nella nota del 10 aprile 2018 acquisita agli atti).

La mera pendenza di un procedimento disciplinare, comunque, non legittimerebbe il provvedimento di diniego assunto dal Consiglio Direttivo e, ciò, anche in ragione della previsione statutaria che, addirittura, dispone che *“il Consiglio Direttivo non può rigettare la domanda di iscrizione di un soggetto richiedente al quale è stata comminata una sanzione disciplinare”*, con la conseguenza che *“il richiedente, ottenuto il tesseramento non potrà svolgere alcuna attività sociale e/o sportiva, secondo quanto previsto dalla sanzione comminata”* (art. 4, comma 4, Statuto delle Sezioni TSN).

Si aggiunga, inoltre, che quand'anche si volesse ritenere che il Consiglio Direttivo abbia inteso fare applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 6, il provvedimento di diniego è oltremodo illegittimo, in quanto non sottoposto all'esame del Proboviro, nei termini ivi previsti (entro 24 ore), per la sua convalida o rigetto. Peraltro, la funzione statutariamente demandata a tale organo non può, legittimamente, ritenersi *“virtualmente vacante”* (come si afferma nella citata nota a firma del Presidente del 10 aprile 2018) in mancanza di provvedimenti sanzionatori formali (ciò che nella presente sede non è emerso). Circostanza, peraltro, contestata dallo stesso ricorrente (punto a) della memoria autorizzata) anche in ordine a quanto risultante dal verbale del 24 gennaio 2018 (punto 2: *“Perdurando l'assenza di un qualche risultato o riscontro all'esposto presentato alla Procura Federale (...) il fatto che il Proboviro, in attesa di giudizio, sia praticamente sospeso ...”*), il quale ha anche affermato che il sig. Marco Caglio *“risulta essere attualmente iscritto per l'anno 2018 alla sezione di Como e a cui è stato riconosciuto recentemente un sostanzioso compenso/rimborso”* (pag. 3 memoria integrativa).

In ultimo, l'arbitrarietà del comportamento assunto dagli organi sezionali nella vicenda *de qua* trova ulteriore conferma nella motivazione offerta dal Presidente in ordine al mancato coinvolgimento del Proboviro - *“ho ritenuto, a causa di un evidente conflitto di interessi, inappropriata la trasmissione degli atti al Proboviro Sezione”* (cfr. nota del 10 aprile 2018) - a dir poco contraddittoria con l'affermazione, contenuta sempre in detta nota, che la carica del Proboviro sarebbe *“virtualmente vacante”*.

Pertanto, assorbito l'esame di ogni ulteriore profilo attinente al merito degli addebiti mossi al ricorrente dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Como nella seduta del 24 gennaio 2018, appare evidente che il provvedimento oggetto del presente procedimento sia stato emesso in violazione dello Statuto delle Sezioni TSN, oltretutto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico del diritto al contraddittorio e diritto di difesa, e, conseguentemente, è palesemente illegittimo.



P.Q.M.

Visto l'art. 3 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, annulla, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione alla sezione TSN di Como del Sig. Davide Novati, adottato nei confronti del predetto dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Como in data 24 gennaio 2018, con conseguente iscrizione del Sig. Davide Novati alla sezione TSN di Como per l'intero anno 2018.

Roma, 16 maggio – 11 giugno 2018

Il Presidente

Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo, relatore estensore

Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo

Avv. Achille Reali

Il Segretario

Sig. Luca Stefanini